



COMUNE DI MISINTO
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO
per la disciplina dell'imposta
Unica Comunale
I.U.C.

Indice

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 Presupposto	pag. 3
Articolo 3 Componenti del tributo	pag. 3
Articolo 4 Soggetto attivo	pag. 3

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 5 Oggetto	pag. 3
Articolo 6 Presupposto dell'imposta	pag. 4
Articolo 7 Soggetti passivi	pag. 4
Articolo 8 Definizione di fabbricato	pag. 4
Articolo 9 Definizione di area fabbricabile	pag. 4
Articolo 10 Definizione di terreno agricolo	pag. 5
Articolo 11 Definizione di abitazione principale	pag. 5
Articolo 12 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	pag. 5
Articolo 13 Base imponibile delle aree fabbricabili	pag. 6
Articolo 14 Esenzioni	pag. 6
Articolo 15 Base imponibile per fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e per il comodato d'uso registrato	pag. 7
Articolo 15 – bis Ulteriori riduzioni	pag. 7
Articolo 16 Versamenti e riscossione	pag. 8
Articolo 17 Dichiarazioni	pag. 8
Articolo 18 Rateazione del pagamento delle imposte accertate	pag. 8
Articolo 19 Disposizioni finali	pag. 8

TITOLO 3 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Articolo 20 Oggetto	pag. 9
Articolo 21 Presupposto del tributo	pag. 9
Articolo 22 Soggetti passivi	pag. 9
Articolo 23 Base imponibile	pag. 10
Articolo 24 Aliquote e detrazioni	pag. 10
Articolo 25 Servizi indivisibili	pag. 10
Articolo 26 Riduzioni e esenzioni	pag. 10
Articolo 27 Modalità di versamento	pag. 11
Articolo 28 Importi minimi	pag. 11

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Articolo 29 Oggetto	pag. 12
Articolo 30 Servizio di igiene urbana e gestore del servizio	pag. 12
Articolo 31 Presupposto del tributo	pag. 12
Articolo 32 Soggetti passivi	pag. 13
Articolo 33 Locali ed aree scoperti non soggetti al tributo	pag. 13
Articolo 34 Commisurazione delle superfici	pag. 15
Articolo 35 Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti	pag. 15
Articolo 36 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 16
Articolo 37 Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 16
Articolo 38 Produzione di rifiuti speciali non assimilati	pag. 17
Articolo 39 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	pag. 17
Articolo 40 Determinazione delle tariffe	pag. 18
Articolo 41 Tariffa per le utenze domestiche	pag. 18
Articolo 42 Istituzioni scolastiche statali	pag. 18
Articolo 43 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 18
Articolo 44 Piano finanziario	pag. 19
Articolo 45 Occupanti le utenze domestiche	pag. 19

Articolo 46 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	pag. 20
Articolo 47 Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche	pag. 20
Articolo 48 Esenzioni	pag. 21
Articolo 49 Riduzioni ed agevolazioni utenze domestiche	pag. 21
Articolo 50 Riduzioni ed agevolazioni utenze non domestiche	pag. 21
Articolo 51 Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune	pag. 22
Articolo 52 Tariffa giornaliera di smaltimento	pag. 22
Articolo 53 Tributo provinciale	pag. 22
Articolo 54 Denunce	pag. 23
Articolo 55 Decorrenza della tariffa	pag. 24
Articolo 56 Organizzazione dell'attività di controllo	pag. 24
Articolo 57 Riscossione, versamento e importi minimi	pag. 24

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 58 Funzionario responsabile del tributo	pag. 25
Articolo 59 Dichiarazione	pag. 25
Articolo 60 Versamenti e importi minimi	pag. 25
Articolo 61 Verifiche ed accertamenti	pag. 26
Articolo 62 Accertamento con adesione	pag. 26
Articolo 63 Riscossione coattiva	pag. 26
Articolo 64 Sanzioni e interessi	pag. 26
Articolo 65 Rimborsi e compensazioni	pag. 27
Articolo 66 Calcolo degli interessi	pag. 27
Articolo 67 Abrogazione e norme di rinvio	pag. 27
Articolo 68 Trattamento dei dati personali	pag. 27
Articolo 69 Entrata in vigore	pag. 27

Allegati

1. TASI – Servizi indivisibili
 2. TARI - Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche
- A) Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e di quanto stabilito con D.L. n. 16 del 06.03.2014 e s.m. e i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 *Presupposto*

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3 *Componenti del tributo*

1. Il tributo IUC è composto da:
 - a) **Imposta municipale propria (IMU)** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b) **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e destinata a finanziare i costi indivisibili del Comune;
 - c) **Tassa sui rifiuti (TARI)** a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 4 *Soggetto attivo*

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 5 *Oggetto*

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011 e s.m.ei., e per i passaggi in tale norma richiamati, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 23/2011 e al D. Lgs. n. 504/1992, dall'art.4 del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n. 44, dall'art. 1 - comma 380 della Legge 24.12.2012, n. 228 e dalle disposizioni contenute nella Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.ei.

Articolo 6
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Misinto, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. A decorrere dal 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionisti di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 7
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
 - b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Articolo 8
Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo.

Articolo 9
Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti vigenti per l'anno di imposizione.
Le aree fabbricabili si dividono in:
 - aree inedificate;
 - aree parzialmente edificate;
 - aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso la costruzione ovvero al ristrutturazione totale di un fabbricato.
2. Il Servizio Urbanistica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.

Articolo 10
Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 213.5 del codice civile. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame ed attività connesse).

Articolo 11
Definizione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.
3. L'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.
5. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparati all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 12
Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione approvati ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662 un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

Articolo 13
Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base del valore non inferiore a quello periodicamente determinato dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 446/1997.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del valore predeterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
3. I valori delle aree edificabili di cui al comma 1, eventualmente rivalutati sulla base dell'Indice ISTAT, si intendono applicabili per gli anni successivi, se non modificati.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992. La base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92 senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ristrutturazione o ricostruzione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come utilizzato.

Articolo 14
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, posseduti da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 si applicano soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione si intende applicabile agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al precedente comma destinati alle attività indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n.504/1992 a prescindere dalla natura commerciale delle stesse, fermo restando il permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del DPR 917/1986.
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti, con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario, onde comprovare l'assenza delle condizioni che, ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917/1986, comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta.
6. L'Imposta Municipale propria (IMU) non si applica altresì a:
 - a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; a decorrere dal 2016 l'IMU non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - c. un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - d. immobili posseduti dallo Stato, nonché immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, consorzi fra detti enti, ove non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - e. fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla Legge 26.02.1994, n. 133;

- f. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto non permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Articolo 15

Base imponibile per fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e per il comodato d'uso registrato

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
 - 0a) per le unità immobiliari situate sul territorio comunale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Misinto; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel territorio comunale un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni:
 - l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 - la riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Articolo 15 – bis

Ulteriori riduzioni

1. A decorrere dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta al 75 per cento.

Articolo 16

Versamenti e riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso; a tal fine se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni il mese è computato per intero.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 446/1997, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. Il soggetto che ha effettuato il versamento in nome proprio, ma anche per conto dei contitolari, deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi, indicando l'immobile e i dati anagrafici dei contitolari, dichiarando di rinunciare, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, al rimborso della somma corrisposta entro il 31/12 dell'anno di imposizione.
4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessiva da versare è uguale o inferiore a € 12,00 per ciascuna annualità.
5. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, (acconto e saldo) scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
7. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento nel caso di impiego del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

Articolo 17

Dichiarazioni

1. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità e i termini di legge comunicati dall'Ente, attraverso il sito internet istituzionale ed altre modalità ritenute opportune, tenuto conto degli indirizzi operativi emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 719, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'importo dovuto.

Articolo 18

Rateazione del pagamento delle imposte accertate

1. A richiesta del contribuente, per particolari situazioni di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere concessa una rateazione, secondo le modalità indicate nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e al riscossione immediata dell'intera somma dovuta.
3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2012.

TITOLO 3

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

Articolo 20 **Oggetto**

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in attuazione dell'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quanto stabilito dal D.L. n. 16/2014.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Articolo 21 **Presupposto del tributo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati o di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, di terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati nell'allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 22 **Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 21. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno di riferimento. La restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. A decorrere dal 2016, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal titolare del diritto reale nella percentuale stabilita dal Comune (80%).
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 23

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 13 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Articolo 24

Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nella misura dell'1 per mille.
2. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fino all'azzeramento.
3. Le detrazioni eventualmente riconosciute per l'abitazione principale competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. A decorrere dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del presente articolo, è ridotta al 75 per cento.

Articolo 25

Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili, è riportata nell'allegato 1 del presente regolamento. Con deliberazione di Consiglio Comunale che approva annualmente le aliquote e le detrazioni della TASI, verranno indicate le funzioni e i servizi relativi ai servizi indivisibili.

Articolo 26

Riduzioni e esenzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) sono state introdotte le seguenti riduzioni ed esenzioni per le fattispecie di immobili sotto indicate:
 - a) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: esenzione del 100%. La predetta esenzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, secondo le modalità stabilite al successivo punto 2). A decorrere dal 2016 l'esenzione di cui alla presente lettera si applica solo se il contratto di comodato viene registrato, nel pieno rispetto di quanto disposto all'art. 15, comma 1, lett. 0a) del presente Regolamento;
 - b) edifici adibiti a qualsiasi culto, alla locale scuola materna parificata, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione: esenzione del 100%.
 - c) unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale sia presente, all'interno del nucleo familiare del soggetto passivo, uno o più componenti disabili: detrazione di euro 100,00 (cento/00) da applicarsi su quanto dovuto fino a concorrenza del suo ammontare, tenuto conto anche delle relative pertinenze. Tale condizione invalidante deve risultare da riconoscimento ufficiale da parte della competente autorità e deve essere almeno pari o superiore al 75%.
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo d alla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune. Tali agevolazioni si

applicano in misura proporzionale al periodo di effettiva residenza e dimora nell'abitazione principale e spettano esclusivamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 27 **Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014, secondo quanto disposto dall'art. 1 – comma 688 della Legge n.147 del 27.12.2013, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 88 del 09.06.2014.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

Articolo 28 **Importi minimi**

- 1 Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore a euro 12,00.
- 2 Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3 Non si fa luogo al rimborso o allo sgravio quando l'importo del tributo da restituire per ciascuna annualità risulti pari o inferiore a € 12,00,
- 4 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), commi dal 723 al 727.

TITOLO 4

DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

Articolo 29 ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m. e i. e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e s.m.e i. integrandone la specifica normativa, nonché secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 16/2014.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle norme di cui al precedente comma, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 30 ***Servizio di igiene urbana e gestore del servizio***

1. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.159/1990 modificata con deliberazioni C.C. n.66/1996, C.C. n.30/1999 e integrata con deliberazione C.C. n.66/1999.
2. Il servizio di igiene urbana per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Il servizio è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio.
3. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
4. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.
5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.

Articolo 31 ***Presupposto del tributo***

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 32 **Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Il soggetto gestore del servizio può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.
4. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi sei, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal proprietario o ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili (usufrutto, uso, abitazione, superficie).
5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
6. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione e il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
7. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno 2 utenze attive su 3 (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta risulta ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

Articolo 33 **Locali ed aree scoperti non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

Utenze domestiche

- a) **Locali privi di 2 utenze su 3 (acqua, energia elettrica, gas)**
- b) **locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;**
- c) **i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, e di fatto non abitabili, di fatto non utilizzati purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.**
- d) **parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva;**
- e) **aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse**
- f) **centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;**

Utenze non domestiche

Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:

- a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti,**
- b) macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;**
- c) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;**
- d) le superfici dei locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette a alla tariffa le superfici delle abitazioni e delle eventuali superfici di vendita, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;**
- e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;**
- f) celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;**
- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;**
- h) aree impraticabili o intercluse da recinzione;**
- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;**
- j) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;**
- k) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;**
- l) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;**
- m) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.**

2. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.
3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al Comune una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale. E' facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

Articolo 34 **Commisurazione delle superfici**

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte (superficie calpestabile). Le frazioni di superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune PUO' considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (categorie catastali A, B, C). Per le altre unità immobiliari (categoria catastale D) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Articolo 35 **Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art.185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - terreno (in sito), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - rifiuti radioattivi;
 - materiali esplosivi in disuso;
 - materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o

ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - acque di scarico;
 - sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 36

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 10, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 37

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio sono assimilati ai rifiuti urbani per quantità e per qualità tutte le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.
2. Le sostanze individuate nel comma precedente sono assimilate a rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato A e la superficie complessiva dell'utenza (in mq) al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti non supera il valore massimo aumentato del 50% del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il comune, anche tramite il gestore del servizio e/o comunque dall'Ufficio Ecologia ed effettuate le opportune verifiche, specifichi entro 60 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 11, comma 3, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative e economiche derivanti da tale gestione.

Articolo 38
Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, ex tossico nocivi contaminati, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali, distinte per tipologia di attività economiche, di cui alla seguente tabella:

Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	25
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	25
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	15
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art.33 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Articolo 39
Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata, quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tariffa è dovuta in misura pari al 20% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.
3. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 20% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

Articolo 40
Determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
4. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), specificatamente elencate nell'allegato 2 del presente regolamento.
5. Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell'anno di riferimento, a valere per lo stesso anno.
6. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Articolo 41
Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 - all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 42
Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n.248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.

Articolo 43
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e determinati dal piano finanziario.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
6. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuto alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati

al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione di servizio.

Articolo 44 **Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n.214/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente per la sua approvazione entro due mesi precedenti il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario complessivo del Comune, redatto dall'Area Tecnica di concerto con l'Area Finanziaria, comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione a cura dell'Area Tecnica che indichi:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Articolo 45 **Occupanti le utenze domestiche**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/4/1999 n. 158 la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'intera unità.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 46
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e di quanto stabilito dall'art. 14 – comma 12 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del primo gennaio di ciascun anno ovvero all'inizio dell'utenza se sorta in corso d'anno. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Il numero dei componenti il nucleo familiare, sia per i residenti sia per i non residenti, deve intendersi valido per l'anno di riferimento. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che interviene in corso d'anno, decorre dall'anno successivo. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 54, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 4. anziano dimorante in casa di riposo;
 5. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 6. soggetto degente o ricoverato in case di cura, centro socio-educativo o detenuto in penitenziario.
7. La variazione del numero dei componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe deve essere richiesta dal contribuente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. L'istanza deve essere adeguatamente documentata.
8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) da parte di soggetti residenti, anche se effettivamente utilizzabili in quanto allacciate ai pubblici servizi, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 33. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in una unità.
9. Per le superfici dei locali pertinenziali alle civili abitazioni, ai fini della tassazione, si assume lo stesso numero di componenti dell'abitazione principale. Nel caso di abitazione e/o pertinenza a disposizione e utilizzabile il numero dei componenti è pari a 1 unità.

Articolo 47
Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
4. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.
5. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Articolo 48 **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tariffa:
 - a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenziali di tali locali.
2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007 convertito nella Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è quindi sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale di rifiuti e sui servizi.

Articolo 49 **Riduzioni ed agevolazioni utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, previa presentazione di motivata richiesta da parte del contribuente;
 - b) abitazione con unico occupante: riduzione del 20% parte fissa (quota variabile già ridotta nella tariffa delle utenze domestiche per numero componenti nucleo familiare);
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, previa presentazione di motivata richiesta da parte del contribuente;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione delle condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, in tutte le categorie interessate, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. La riduzione complessiva non può comunque superare il 50% delle quote fissa e variabile.

Articolo 50 **Riduzioni ed agevolazioni utenze non domestiche**

1. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali).
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1 – lett. T) del D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli per assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Tale riduzione è stabilita in modo forfettario con applicazione di una riduzione sul coefficiente della parte variabile della tariffa nella misura del 50%, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente.
4. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta da presentare all'Ufficio Ecologia del Comune che provvederà alla verifica della conformità di quanto dichiarato ai sensi del seguente comma 5 e, successivamente, alla trasmissione della stessa all'Ufficio Tributi specificando l'eventuale agevolazione spettante.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti

assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alla normativa vigente. E' facoltà dell'Ufficio Ecologia comunque richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. L'istanza predetta deve essere presentata annualmente entro il 28 febbraio.

6. Il Comune concede una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa e della parte fissa della tariffa per gli immobili vuoti e per i quali risulta cessata ogni tipologia di attività. Tale riduzione sarà concessa previa presentazione di apposito modulo/istanza di richiesta.
7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili.

Articolo 51 **Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune**

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio pari al 90% per i locali a disposizione della scuola materna parrocchiale, così come individuati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
2. Tali riduzioni verranno disposte annualmente in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.

Articolo 52 **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per il servizio è istituita la tariffa su base giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Per il mercato settimanale viene fatto riferimento a quanto stabilito dall'apposito regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 29.11.2004 modificata con deliberazione C.C. 17 del 31.05.2005.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, senza compilazione della denuncia. E' in ogni caso dovuta la tariffa anche in caso di uso di fatto, la quale non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva. In tale evenienza, il gestore del servizio applicherà anche gli interessi e le eventuali sanzioni amministrative disposte dall'Amministrazione comunale nel presente regolamento.

Articolo 53 **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 27.

Articolo 54 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia di inizio occupazione che ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.

2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto, incluse le variazioni del numero occupanti del nuclei familiari non residenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la dichiarazione di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

La denuncia deve contenere:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie catastabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

L'ufficio ricevente appone numero e data di protocollo e, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli appositamente predisposti dall'ufficio e messi a disposizione degli utenti.
6. La denuncia di immobile vuoto, ovvero privo di mobili/suppellettili e di utenze, deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, opportunamente documentato (chiusura del contratto di locazione, disdetta delle utenze). L'abbuono della tariffa (sgravio) decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della denuncia di vuoto entro 30 giorni, l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.
7. Per gli immobili non utilizzati, ma per i quali non ricorrono i requisiti dell'immobile vuoto (privo di mobili/suppellettili e di utenze), si assume, ai fini della tassazione, il numero convenzionale di 1 occupante per la parte fissa e per la parte variabile. La denuncia di immobile a disposizione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tassa rifiuti (TARSU) e dalla TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Articolo 55 **Decorrenza della tariffa**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La presentazione della denuncia di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo, la tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione (tardiva oppure omessa) dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (chiusura del contratto di locazione; cambio di residenza; chiusura delle utenze) ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto entro il termine massimo di centoottanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

Articolo 56 **Organizzazione dell'attività di controllo**

1. Per assicurare un'efficace controllo ai fini di evitare evasione/elusione dal pagamento, gli uffici comunali competenti, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa.
2. In particolare:
 - a. l'Ufficio Tributi deve curare la gestione dell'entrata e la sua riscossione, compresi i rapporti con gli utilizzatori del servizio e gli altri uffici interessati.
 - b. l'Ufficio Ecologia deve collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare al gestore del servizio ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da esso rilasciate.
 - c. l'Ufficio Polizia Municipale deve assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi o direttamente dal gestore del servizio.
 - d. l'Ufficio Anagrafe deve assicurare la tempestiva comunicazione al gestore del servizio, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa.

Articolo 57 **Riscossione, versamento e importi minimi**

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, la tassa sui rifiuti, denominata TARI, è versata esclusivamente al Comune.
2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in due rate, mediante modello di pagamento unificato (modello F24).
3. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno di riferimento, applicando le tariffe deliberate alla superficie occupata e, in caso di utenze domestiche, al numero occupanti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs n.504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore a €12,00.
6. Non si procede all'abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a € 12,00 per ciascuna annualità.
7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sia inferiore a Euro 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 58 **Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 59 **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso di occupazione di un'unica unità immobiliare da parte di più persone, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, si rimanda al comma 8 del precedente art. 54, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del precedente art. 54.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 60 **Versamenti e importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto è inferiore o uguale a € 12,00. Nel caso in cui l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore o uguale a € 12,00, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non si fa luogo al rimborso o allo sgravio quando l'importo del tributo da restituire per ciascuna annualità risulti pari o inferiore a € 12,00.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), commi dal 723 al 727.

Articolo 61
Verifiche ed accertamenti

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune, ovvero il gestore del servizio esterno, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; il gestore del servizio esterno può utilizzare dati legittimamente acquisiti e comunicati dal Comune anche tramite altri uffici pubblici o enti pubblici anche economici.
2. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, il personale incaricato dal Comune, ovvero dal gestore del servizio esterno, alla rilevazione, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno sette giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, può essere sostituito o assistito, negli accessi agli immobili, dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune, a seguito di richiesta dell'Ufficio Tributi o del gestore del servizio.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 464, della Legge 147/2013.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e della sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità perché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti - art. 52 del D. Lgs. 446/97, art. 7 comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011 – anche all'esterna, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97

Articolo 62
Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 si applica alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.

Articolo 63
Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 61, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.

Articolo 64
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per

ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. A), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 65 **Rimborsi e compensazioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 66 **Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Articolo 67 **Abrogazione e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 15/07/2013.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa l'applicazione della TARES, di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina dei servizi di igiene urbana e ambientale adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
5. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla deliberazione, al Ministero delle Finanze, a norma dell'articolo 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997.

Articolo 68 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 69 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1

TASI - Servizi indivisibili

Funzione	Servizio
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Funzioni di Polizia Locale	Polizia Municipale (al netto delle spese finanziate con i proventi Codice della Strada)
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	Biblioteche, musei e pinacoteche
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto delle spese finanziate con i proventi Codice della Strada)
	Illuminazione pubblica e servizi connessi
	Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente escluso lo smaltimento rifiuti finanziato con la tassa rifiuti TARI	Servizi di protezione civile
	Servizio idrico integrato
	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
Funzioni nel settore sociale	Servizio necroscopico e cimiteriale

Fonte: Bilancio di previsione. Riepilogo generale delle spese – Spese correnti per funzioni e servizi.

ALLEGATO 2

TARI

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

A Utenze domestiche

- A.1 Utenze domestiche con un componente
- A.2 Utenze domestiche con due componenti
- A.3 Utenze domestiche con tre componenti
- A.4 Utenze domestiche con quattro componenti
- A.5 Utenze domestiche con cinque componenti
- A.6 Utenze domestiche con sei o più componenti

B Utenze non domestiche

- B.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- B.2 Cinematografi e teatri
- B.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- B.4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- B.5 Stabilimenti balneari
- B.6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
- B.7 Alberghi con ristorante
- B.8 Alberghi senza ristorante
- B.9 Case di cura e di riposo
- B.10 Ospedali
- B.11 Uffici, agenzie, studi professionali
- B.12 Banche ed istituti di credito
- B.13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
- B.14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- B.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- B.16 Banchi di mercato beni durevoli
- B.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- B.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- B.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- B.20 Attività industriali con capannoni di produzione
- B.21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- B.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- B.23 Mense, birrerie, amburgherie
- B.24 Bar, caffè, pasticcerie
- B.25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
- B.26 Plurilicenze alimentari e miste
- B.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- B.28 Ipermercati di generi misti
- B.29 Banchi di mercato generi alimentari
- B.30 Discoteche, night club

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.37 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli di scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Accessori per l'informatica;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. G), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. I seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- Rifiuti delle cucine;
- Rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- Rifiuti ingombranti;
- Spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- Indumenti e lenzuola monouso;
- Gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- Pannolini pediatrici e i pannoloni;
- Contenitori e sacche delle urine;
- Rifiuti verdi.